

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE - FINALITÀ ED OGGETTO

Art. 1 - Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata "OASI DEI LECCI Associazione di Promozione Sociale" (d'ora innanzi, la "Associazione").

Art. 2 - L'associazione ha sede in Contrada Marchi n. 7 a Castelgomberto (Vi).

Art. 3 - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità di avviare un'esperienza di comunità in co-housing basata sull'amicizia, la bellezza, la solidarietà sociale, la crescita personale e l'ecologia del vivere

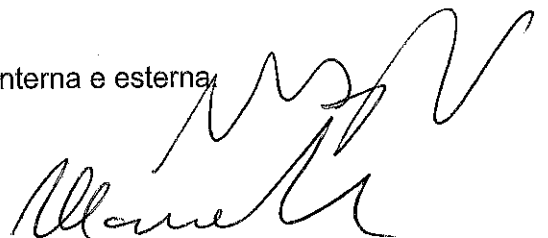
Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l'attività si esplicherà in particolare nell'organizzazione e nella gestione di attività educative e formative in natura;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; l'attività si esplicherà in particolare:

- nell'efficientamento e nella conversione alle energie rinnovabili delle abitazioni presenti;
- nella condivisione di uno stile di vita decrescente: autoproduzioni, riduzione spreco, consumo responsabile, efficienza, sostenibilità, salute, ecc.
- nell'autoproduzione di prodotti agricoli e di altri prodotti.
- nell'organizzazione di una rete di acquisto consapevole interna e esterna.



- nello sviluppo della proprietà come oasi verde.
- nell'accoglienza e cura animali in difficoltà: aumento del loro benessere e libertà.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'attività si esplicherà in particolare:

- Incontri di crescita personale, artistica, esistenziale e culturale.
- Gruppi di automutuo aiuto per una decrescita felice.
- Creare momenti artistici e culturali.
- Creare un sito, sociale e comunicazione verso l'esterno.
- Promozione di attività culturali rivolte alla comunità.
- Incontri con altre realtà sociali e culturali.
- Sensibilizzazione e formazione su stili di vita, tematiche ecologiche, esistenziali, sociali e culturali
- Corsi di autoproduzioni.
- Workshop e seminari su facilitazione, gruppaltà, strumenti e metodologie per avviare e sostenere il senso di comunità e il bene comune.
- Workshop e seminari di pratiche artistiche ed espressive.
- Gruppi di lettura, visione di film, ecc.
- Gruppi di meditazione.
- Festival dell'Ecohousing con workshop e ristoro.

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; l'attività si esplicherà in particolare:

- mettere a disposizione spazi a associazioni e enti del terzo settore con finalità condivise;
- sostegno a persone o enti che aiutano fasce sociali svantaggiate o hanno finalità in linea con lo statuto;
- collaborazioni con Enti Pubblici o Enti del Terzo settore in progetti interni e esterni su finalità condivise;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi; l'attività si espliciterà in particolare nell'accoglienza alle persone in difficoltà, minori e/o adulti anche in collaborazione con i servizi sociali sui casi seguiti.

L'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

DURATA

Art. 5 - L'associazione ha durata indeterminata.

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 6 - L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

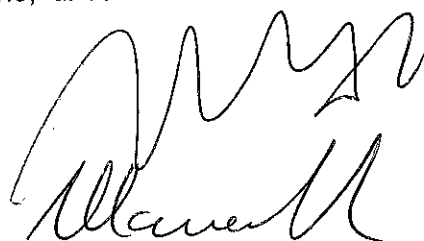
6.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione, il cui complessivo valore è di euro 150.221,61 (centocinquantamila duecentoventuno virgola sessantuno), è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 8 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

8.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI

Art. 11 - Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

11.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Art. 12 - Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

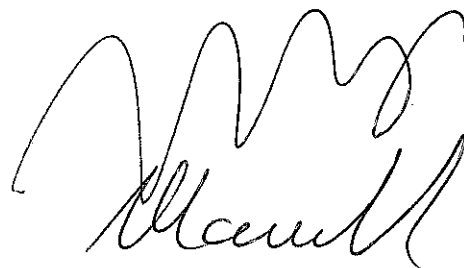
Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 13 - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro 30 giorni dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

Organo di amministrazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the document.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Art. 16 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 17 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 6.

Art. 18 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ASSEMBLEE

Art. 19 - L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'art. 8;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 20. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

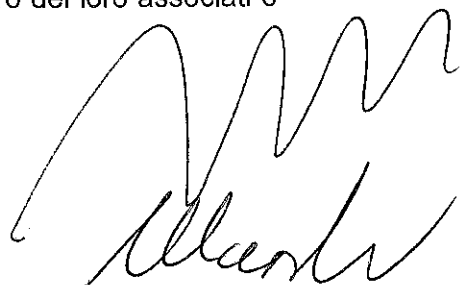
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Art. 21. - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti due voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a 100 e tre voti se il numero dei loro associati o aderenti è superiore a 200.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive name that appears to be 'Maurizio'.

Art. 22. - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 23. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 24. - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 26, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 25. - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26. - E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

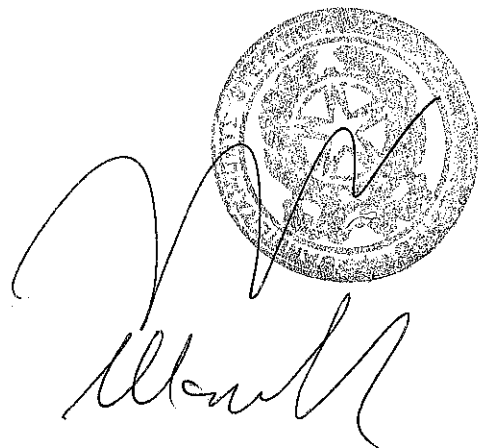
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

RINVIO

Art. 28. - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem, possibly a coat of arms or a religious symbol, surrounded by text in a circular border. The signature is fluid and cursive, extending across the right side of the stamp.

